

Decreto legge 35/13
“ Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali”

NOTA DI SINTESI

Art. 1

PAGAMENTI DEI DEBITI DEGLI ENTI LOCALI

- **Eclusione dal Patto per tutti i debiti di parte capitale per i quali al 31 dicembre 2012 vi sia stata almeno l'emissione della fattura**

1. I pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro.

- **Comuni e Province, entro il prossimo 30 aprile, faranno richiesta di autorizzazione al Mef per i pagamenti da effettuare. Tali pagamenti saranno autorizzati entro il 15 maggio e finanziati con le disponibilità liquide degli enti.**

2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

- **Il riparto avverrà in due tranches:**
 - **il primo 90% entro il 15 maggio, sulla base delle richieste che gli enti dovranno trasmettere entro il 30 aprile mediante il sistema web della Rgs;**
 - **il restante 10%, oltre alle eventuali quote non assegnate in precedenza, entro il 15 luglio, sulla base delle richieste pervenute entro il 5 luglio.**

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze **entro il 15 maggio 2013** sono individuati, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90% dell'importo di cui al comma 1, con riferimento al primo decreto e per il 10%, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza, con riferimento al secondo decreto.

- **Gli enti dovranno effettuare pagamenti almeno per il 90% degli spazi finanziari concessi. In mancanza, scatterà una sanzione pecuniaria pari a 2 mensilità di retribuzione per i responsabili dei servizi interessati**

4. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino, su segnalazione dei competenti uffici, che gli enti locali, senza giustificato motivo, non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

- **Il primo via libera riguarda solo gli enti che hanno cassa, ovvero che potranno pagare fino al 13% delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo. In attesa del decreto che distribuirà l'intero plafond, nessun ente, però, potrà pagare più del 50% degli spazi finanziari che intende comunicare al Mef.**



5. Ciascun ente locale può effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel **limite massimo del 13 per cento** delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del comma 2.

6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n.16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, parte relativa al **Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale"**

7. Al fine di fornire liquidità agli enti locali, per l'anno 2013, **non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno** a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per il pagamento dei **debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012**, ovvero dei debiti di parte capitale **per i quali sia stata emessa fattura** o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono destinati prioritariamente a liquidare residui di parte capitale in favore degli enti locali.

9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi. L'utilizzo della maggiore anticipazione di cui al primo periodo vincola per i comuni una quota corrispondente delle entrate dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 e per le province una quota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, per l'anno 2013.

- **E' istituito il "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014. Il Fondo è suddiviso in tre sezioni:**
 - **Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali;**
 - **Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari;**
 - **Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale;****E' previsto anche lo stanziamento di 2 miliardi per ciascuno dei prossimi 2 anni a favore degli enti a corto di liquidità.**

10. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato **"Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014**. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di **2.000 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2013 e 2014, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di **3.000 milioni di euro** per l'anno 2013 e di **5.000 milioni di euro** per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di cui **5.000 milioni di euro** per l'anno 2013 e di **9.000 milioni di euro** per l'anno 2014.

11. Ai fini dell'immediata operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze

12. (omissis)

- L'adesione al fondo diviene obbligatoria. Le richieste andranno in deroga agli artt. 42 (sulla competenza del Consiglio), 203 e 204 (che limitano il ricorso all'indebitamento) del TUEL. Le anticipazioni saranno erogate dalla CcDdPp entro il 15 maggio 2013 ed entro il 15 febbraio 2014 e andranno restituite al massimo entro 30 anni, a rate costanti e con un tasso pari a quello dei Btp quinquennali. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, all'atto del pagamento agli stessi dell'IMU.

13. **Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012**, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 ed entro il 31 gennaio 2014, con riferimento, rispettivamente, alle quote 2013 e 2014, **l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 ed entro il 15 febbraio 2014**, a valere sulla Sezione di cui al comma 11 **proporzionalmente e nei limiti delle somme sullo stesso annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.**

La rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno

In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., **l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme**, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

14. All'atto dell'erogazione, **gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti** di cui al comma 1: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili l'ente locale fornisce formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., rilasciata dal responsabile finanziario dell'ente.

- Per gli enti beneficiari non sono più previsti il blocco degli investimenti e il tetto alla spesa corrente, ma solo l'obbligo di portare al 50% il fondo svalutazione crediti.

15. **Gli enti locali** che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **che richiedono l'anticipazione di liquidità** di cui al comma 13, **sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro 30 giorni dalla concessione della anticipazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.** ai sensi del comma 13.

16. Nell'ipotesi di cui al comma 15, le **anticipazioni di cassa** eventualmente concesse che risultassero non dovute, sono recuperate da parte del Ministero dell'interno.

- Per gli enti locali che ricorrono all'anticipazione di liquidità, il fondo di svalutazione crediti relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, è pari almeno al 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

17. Per **gli enti locali beneficiari dell'anticipazione** di cui al comma 13, **il fondo di svalutazione crediti è pari almeno al 50 per cento dei residui attivi**, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

Art. 2

PAGAMENTI DEI DEBITI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

1. Le **regioni e le province autonome** che **non possono far fronte ai pagamenti dei debiti** certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, **a causa di carenza di liquidità, chiedono al Mef, entro il 30 aprile 2013 ed entro il 31 gennaio 2014**, con riferimento, rispettivamente, alle quote 2013 e 2014, **l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti**, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari".

2. Le somme da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Mef, da emanare entro il 15 maggio 2013 e il 15 febbraio 2014. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.

3. **All'erogazione delle somme, si provvede, a seguito:**

a) della predisposizione, da parte regionale, **di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;**

b) della **presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi**, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi

c) della **sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata**, nel quale sono definite le **modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni**, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori.

5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative

registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione.

6. **Il pagamento dei debiti** oggetto del presente articolo **deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi**, anche perenti, **nei confronti degli enti locali**, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine

7. – 8. *(omissis)*

- Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del 30 giugno, del plafond di spesa

9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico effettua entro il 15 settembre il **monitoraggio sull'utilizzo, alla data del 30 giugno**, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale del 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. **All'esito del predetto monitoraggio**, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, **riscontri per alcune di esse un'insufficienza** e per altre un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, **la rimodulazione del quadro di riparto** del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacità di spesa registrata nel semestre di riferimento. [...]

Art. 3 (omissis)

Art. 4

VERIFICA EQUILIBRI STRUTTURALI DELLE REGIONI

1. Al fine di **garantire effettività al raggiungimento degli obiettivi** programmati di finanza pubblica, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano sottoscritto i contratti di cui agli articoli 2 e 3 la **possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità** e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati resta subordinata all'attestazione regionale da cui risulti, oltre al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, la condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale. Dette condizioni sono verificate dai Tavoli di verifica di cui all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 3, comma 3, e recepite in apposita delibera del Consiglio dei Ministri di autorizzazione all'indebitamento.

Art. 5 (omissis)

Art. 6

ALTRE DISPOSIZIONI PER FAVORIRE I PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- In caso di richiesta di pagamenti per importi superiori alle disponibilità, le Amministrazioni seguiranno il criterio dell'anzianità del credito scaduto: prima i crediti non ceduti pro soluto in ordine di "anzianità", poi i crediti ceduti pro soluto in ordine di "anzianità".

Al fine di garantire l'effettiva disponibilità per le imprese creditrici delle somme anticipate dal Fondo, queste non possono essere oggetto di pignoramento o altro atto esecutivo

1. [...] I relativi pagamenti sono effettuati dando **priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto**. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto il **pagamento deve**



essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto

2. (omissis)

3. I piani dei pagamenti sono pubblicati dall'ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi di debiti.

4. Ferma restando l'indicazione del codice unico di progetto dell'opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE a decorrere dal 30 settembre 2013, i dati relativi ai pagamenti riguardanti le medesime opere, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

5. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario **impulso all'economia** in attuazione dell'articolo 41, della Costituzione, **a tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti.**

6. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, **non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.**

7. (omissis)

- **Gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali, e cioè i contratti, comunque denominati, tra imprese e PA, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, devono pervenire all'ufficio di controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine. L'ufficio di controllo deve espletare i riscontri di competenza, ma dà comunque corso al pagamento, entro il termine di scadenza previsto dal decreto legislativo 231/2002: questo sia in caso di esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti. La necessità di approfondimenti istruttori non blocca il pagamento. Se il dirigente responsabile non risponde alle osservazioni, l'ufficio di controllo segnala alla Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento. E se il pagamento non era dovuto scatta la responsabilità erariale del dirigente responsabile.**

8. **Gli atti di pagamento** emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali devono pervenire all'ufficio di controllo almeno **15 giorni prima della data di scadenza del termine** di pagamento. L'ufficio di controllo espleta i riscontri di competenza e dà comunque **corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al ricevimento degli atti di pagamento**, sia in caso di esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il dirigente responsabile non risponda alle osservazioni, ovvero i chiarimenti forniti non siano idonei a superare le osservazioni mosse, l'ufficio di controllo è tenuto a segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento cui si è dato corso. Resta fermo il divieto di dare corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2, con riferimento ai quali comunque sussiste la responsabilità del dirigente che ha emanato l'atto".

- **Entro il 31 maggio 2013 le P.A. debitrice dovranno comunicare alle imprese creditrici il piano dei pagamenti. Per le citate procedure non sarà necessaria la richiesta di certificazione da parte delle imprese creditrici, ma sarà responsabilità diretta dell'Amministrazione identificare i soggetti creditori e gli importi da pagare. Il mancato o tardivo adempimento è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile.**



9. Entro il 31 maggio 2013 gli **enti locali comunicano ai creditori**, anche a mezzo posta elettronica, **l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti** di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.

10. Il **mancato o tardivo adempimento** da parte delle amministrazioni pubbliche debentrici alle disposizioni è **causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento**.

11. (omissis)

Art. 7

RICOGNIZIONE DEI DEBITI CONTRATTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- **Le amministrazioni che si avvarranno del finanziamento del MEF sono tenute a presentare un piano di ammortamento per la restituzione dell'anticipazione ricevuta entro un periodo di durata fino a un massimo di 30 anni e a un tasso di interesse agevolato. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica é rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. L'obbligo di accreditamento alla piattaforma del Mef per la certificazione dei crediti dovrà essere completato entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto (quindi entro il 28 maggio), a pena di sanzioni a carico dei dirigenti responsabili.**

1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge provvedono a **registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni**, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze

2. **La mancata registrazione** sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1 é **rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale** e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica.

3. La **certificazione dei crediti** di cui al comma 1 è **effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica** di cui al medesimo comma 1.

- **Per assicurare il completamento del processo di liquidazione di tutti i debiti commerciali ante 2012 non ancora estinti, tutte le Amministrazioni sono chiamate entro il prossimo 15 settembre alla ricognizione completa dei debiti commerciali scaduti o in scadenza accumulati ancora pendenti e a produrre, senza adempimenti o oneri per le imprese, l'elenco certificato di tutti i debiti ancora da onorare. Il mancato adempimento rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili**

4. Le pubbliche amministrazioni debentrici comunicano a partire dal 30 aprile 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni **l'elenco completo dei debiti certi**, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione dei **dati identificativi del creditore**. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa.

5. Il **mancato adempimento** da parte delle pubbliche amministrazioni debentrici alle disposizioni di cui al precedente comma rileva ai fini della **misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili** e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. Per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma 4 equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

7. In caso di **omessa, incompleta o erronea comunicazione** da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, **il creditore può richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito** di cui al comma 4. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, **il creditore** può presentare **istanza di nomina di un Commissario ad acta**, mediante la piattaforma elettronica, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, con oneri a carico dell'amministrazione debitrice.

8. Entro il 15 settembre le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, comunicano al Mef l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto e cessioni pro-solvendo.

9. (omissis)

Art. 8

SEMPLIFICAZIONE E DETASSAZIONE DELLA CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- Esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo per gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle PA potrà essere effettuata anche dall'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice (ad esempio il segretario comunale); in questa ipotesi la cessione si intende accettata ai sensi dell'articolo 1264 del codice civile. Nel caso in cui l'autenticazione delle sottoscrizioni sia, invece, effettuata da un notaio gli onorari sono comunque ridotti alla metà. La notificazione degli atti di cessione, anche se precedenti all'entrata in vigore del decreto, potrà essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante consegna dell'atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento. (e non necessariamente con notifica dell'ufficiale giudiziario).

1. **Gli atti di cessione dei crediti certi**, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti **sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo**. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'imposta sul valore aggiunto.

2. L'autenticazione delle **sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti** nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, **può essere effettuata anche dall'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice**, ove presente. Nel caso in cui **l'autenticazione delle sottoscrizioni sia effettuata da un notaio gli onorari sono comunque ridotti alla metà**. La notificazione dei predetti atti di cessione, anche se posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, può essere effettuata direttamente dal

creditore anche mediante consegna dell'atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento.

3. (omissis)

Art. 9

COMPENSAZIONI TRA CERTIFICAZIONI E CREDITI TRIBUTARI

- Possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, con le somme dovute in base a istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso, vale a dire a seguito di accertamento con adesione, di adesione all'invito a comparire, di adesione ai verbali di constatazione, di acquiescenza, di definizione agevolata delle sanzioni, di conciliazione giudiziale, di mediazione. Il credito dovrà essere certificato dall'ente debitore.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:

"Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario). **I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili**, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, **possono essere compensati**, con l'utilizzo del **sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. [...] **La compensazione è comunicata dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni**, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale **non versi sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di "bilancio" l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione** di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente territoriale a qualsiasi titolo**, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. **Nel caso in cui il recupero non sia possibile**, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e **l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo**, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

2. (omissis)

Art. 10

MODIFICHE AL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135, E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DI TRIBUTI LOCALI

- Con riferimento alla spending, il decreto stabilisce i criteri di ripartizione dei tagli della "spending review" nei confronti delle Province nel caso in cui non si trovi l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Si prevede che, per gli anni 2012 e seguenti, ad eccezione del 2013 e 2014, le riduzioni saranno operate in proporzione alle spese per consumi intermedi.

1. Al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 7,- al secondo periodo, le parole: "31 gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento";

- dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono pari agli importi indicati nell'allegato 3-bis del presente decreto.";

b) dopo l'allegato 3, è inserito l'allegato 3-bis di cui all'allegato 3 al presente decreto.

- **TARES – Per il solo anno 2013 i Comuni avranno la facoltà di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse come previsto dal “Salva Italia” (DL 201/2011). A tutela del contribuente è previsto che la deliberazione sia adottata e pubblicata dal Comune almeno trenta giorni prima della data di versamento. Ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, ad eccezione dell'ultima rata, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2. Viene altresì rinviato all'ultima rata relativa al 2013 il pagamento della maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro già previsto dal Salva Italia. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali**

2. Per il **solo anno 2013**, in materia di **tributo comunale sui rifiuti** e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

a) **la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata**, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del **versamento delle prime due rate del tributo**, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, **i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2**, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, **sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013**;

c) la **maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato** ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "890,5 milioni di euro" **sono sostituite dalle parole: "1.833,5 miliardi di euro"**;

f) i comuni **non possono** aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).

g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sono **escluse dalla tassazione**, ad eccezione delle aree scoperte operative, **le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili** e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.».



- IMU - Previsto lo slittamento al 30 giugno dell'anno successivo all'acquisto dell'immobile del termine per denunciarne la titolarità o per dichiararne le variazioni. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, pubblicati sul sito del Mef (Portale federalismo fiscale). I versamenti in acconto e saldo dell'imposta dovranno essere effettuati in base alle aliquote e detrazioni dell'anno precedente in caso di mancata pubblicazione delle delibere e dei regolamenti sul sito del ministero delle finanze, rispettivamente, entro il 16 maggio o il 16 novembre. Per rispettare la data del 16 maggio è però imposto ai comuni di inviare delibere e regolamenti entro il 9 maggio dell'anno di riferimento. Qualora non vengano pubblicati entro il 16 maggio, i creditori effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta. In tal caso i comuni devono trasmettere le loro determinazioni entro il 9 novembre. Altrimenti, imposta calcolata con riferimento a aliquote e detrazioni dell'anno precedente

4. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 12-ter le parole "novanta giorni dalla data" sono sostituite da **"il 30 giugno dell'anno successivo a quello"**;

b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente: "13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le **deliberazioni di approvazione delle aliquote** e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere **inviati esclusivamente per via telematica**, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di **mancata pubblicazione** entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano **il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente**. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente."

Art. 11 (omissis)

Art. 12 (omissis)

Art. 13 (omissis)